



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1318/2020

Oggetto: RE.VETRO S.R.L. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 PER I COMPARTI RIFIUTI E ACUSTICA PER ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. DA EFFETTUARSI IN INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI GENOVA VIA ADAMOLI 401. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. .

In data 20/07/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2020-2022 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 15 gennaio 2020;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 e decreti attuativi;

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Vista la L.R. 20 marzo 1998 n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Vista la D.G.R. n. 234 del 28.5.1999, recante "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n. 12";

Vista la circolare della Regione Liguria recante "D.P.R. 59/13. Prime indicazioni disciplina A.U.A.";

Vista la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 13575 del 19.03.2020, con la quale la Società RE.VETRO S.r.l. ha presentato, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova, domanda di A.U.A. relativamente ai comparti rifiuti ed acustica per una attività di messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi in regime di procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., da svolgersi presso il costruendo impianto sito a Genova in Via Adamoli n. 401;

Vista la nota dello scrivente ufficio prot n. 15729 del 09.04.2020 con la quale venivano interrotti i termini procedurali a causa della mancanza del versamento dei diritti dovuti ai sensi del D.M. n. 350 del 31.07.1998;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 16719 e 16773 con la quale la Società RE.VETRO s.r.l. ha trasmesso l'attestazione del versamento dei diritti dovuti;

Vista la nota prot. n. 17275 del 24.04.2020 con la quale è stato comunicato alla Società l'avvio del procedimento;

Vista la richiesta di integrazione documentale formulata dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 20735 del 21.05.2020;

Vista le note assunte a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 22716 del 08.06.2020, n. 23422 del 11.06.2020, n. 23662 del 12.06.2020 e n. 24551 del 17.06.2020 con le quali la Società ha trasmesso documentazione integrativa;

Viste le note del SUAP del Comune di Genova assunte a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 23418 del 11.06.2020, n. 23813 del 12.06.2020, n. 24037 del 16.06.2020 e n. 24985 del 19.06.2020 con le quali sono state trasmesse le integrazioni anticipate dalla Società RE.VETRO S.r.l. con le note di cui sopra;

Vista l'istanza presentata dalla Società RE.VETRO S.r.l. in data 29.05.2020, relativa all'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche senza l'attivazione di scarico, assunta al protocollo di Città Metropolitana con. n. 21771 e l'Atto Dirigenziale n. 1180 del 30.06.2020 di approvazione del suddetto Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche;

Atteso che l'attività che verrà svolta da RE.VETRO s.r.l. presso l'insediamento sito in Genova via Adamoli n. 401 consisterà nella messa in riserva (attività R13) delle seguenti tipologie di rifiuti:

Paragrafo D.M. 5/2/1998 e s.m.i.	Tipologia di rifiuto	CER	Quantità massime in stoccaggio istantaneo		Quantità massime annue	
			m ³	t	m ³	t
2.1	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112 150107 160120 170202 191205 200102	384	480	20.000	25.000
2.2	Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria	150107 200102	64	80	800	1000
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno	030101 030105 030199 150103 170201 191207 200138 200301	60	25	11.900	5.000
16.1 I	Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde	200201	60	25	7.100	3.000

Atteso che, sulla base di quanto dichiarato dalla Società Re.Vetro S.r.l. nella scheda G1.3 allegata all'istanza di A.U.A. presentata, verrà inviato a recupero l'intero quantitativo di rifiuto in ingresso ritirato eccetto eventuali scarti non quantificabili a priori;

Atteso che l'insediamento, come da documentazione agli atti, si presenta come di seguito descritto:

- l'area di conferimento dei rifiuti è situata nella zona antistante al settore di messa in riserva, all'interno della stessa è posizionato il sistema di pesatura dei rifiuti;
- il settore di messa in riserva è distinto in tre aree: un'area di circa 300 m² coperta da apposita tettoia al di sotto della quale avrà luogo la messa in riserva dei rifiuti appartenenti alle tipologie di cui al D.M. 05.02.1998 2.1 e 2.2 posti in cumulo in appositi box, un'area di 200 m², allo scoperto accanto alla tettoia, che verrà utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti all'interno di cassoni scarrabili chiusi e/o coperti, un'area di 300 m², non pavimentata e posta ad una quota superiore rispetto ai settori succitati, utilizzata anch'essa per lo stoccaggio all'interno di cassoni scarrabili chiusi e/o coperti. In queste due ultime aree verranno stoccati all'interno di cassoni scarrabili i rifiuti appartenenti alle altre due tipologie 9.1 e 16.1I;
- l'area di conferimento e quella di messa in riserva (ad eccezione della porzione ubicata a quota superiore) sono pavimentate con un battuto in calcestruzzo;
- le modalità di messa in riserva sono di due tipi: stoccaggio in box con fondo e pareti in cemento e/o moduli prefabbricati per quanto riguarda lo stoccaggio in cumuli (tipologie 2.1 e 2.2) al di sotto della costruenda tettoia, stoccaggio in cassoni scarrabili chiusi e/o coperti per quanto riguarda le altre tipologie di rifiuto;
- nell'area di messa in riserva posta alla quota superiore è stata individuata apposita area di confinamento di eventuali carichi di rifiuti rivelatisi positivi al controllo sulla radioattività anche se la Società precisa che nella comunicazione di inizio attività non sono compresi rottami metallici e RAEE;
- la movimentazione all'interno dell'impianto delle tipologie di rifiuti che dovessero presentarsi allo stato solido polverulento verrà effettuata esclusivamente con i rifiuti imballati o comunque contenuti in contenitori chiusi (ad es. big bags) al fine di evitare emissioni diffuse in atmosfera;
- non sono previste sui rifiuti operazioni di cernita e selezione se non quelle saltuarie e manuali che dovessero essere necessarie al fine di eliminare frazioni indesiderate;
- il vetro da raccolta differenziata arriverà all'impianto mediante autocarri/autotreni e sarà scaricato direttamente nel settore di messa in riserva ubicato sotto la tettoia, in uscita invece i mezzi saranno caricati con la pala gommata che manovrerà sulla parte di piazzale pavimentato antistante il settore succitato;
- i rifiuti stoccati all'interno dei cassoni scarrabili potranno essere movimentati con apposita attrezzatura (polipo) di cui sono dotati alcuni autocarri;
- l'insediamento sarà interamente recintato e dotato di due varchi d'accesso regolati da cancelli manuali a due ante;

Atteso che in base ai quantitativi comunicati: rispettivamente: 25.000 t/a per la classe 2.1 di cui al D.M. 05/02/1998, 1.000 t/a per la classe 2.2 di cui al D.M. 05/02/1998, 5.000 t/a per la classe 9.1 di cui al D.M. 05/02/1998 e 3.000 t/a per la classe 16.1I di cui al D.M. 05/02/1998, la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la classe 3 (terza): superiore o uguale a 16.000 t/a e inferiore a 60.000 t/a;

La quantità massima istantanea di messa in riserva sarà circa di 480 tonnellate per la classe 2.1, di 80 tonnellate per la classe 2.2, di 25 tonnellate per la classe 9.1 e di 25 tonnellate per la classe 16.1I;

Atteso che per quel che riguarda l'impatto acustico il Comune di Genova, con nota prot. n. 169491/SF del 10.06.2020 PRATICA N. 121.629, assunta al protocollo di Città Metropolitana in data 10.06.2020 con protocollo n. 23323, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- l'attività sia condotta in orario diurno;
- siano mantenuti in perfetta efficienza i macchinari utilizzati e descritti nella valutazione di impatto acustico facente parte della catena documentale della pratica in oggetto;

- effettuazione di un monitoraggio acustico entro il tempo di validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto. Le misure dovranno essere eseguite nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione. Detto monitoraggio dovrà essere presentato in allegato alla relazione del T.C.A.A. di aggiornamento della parte acustica (Nulla Osta Acustico) relativa all'istanza di rinnovo/modifica dell'A.U.A. unitamente alla Dichiarazione sostitutiva di aggiornamento del NOA e relativo versamento effettuato attraverso il portale pagoPA presente sul sito www.comune.genova.it;

Vista la relazione istruttoria datata 26.06.2020, predisposta da personale tecnico dell'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche, che costituisce il presupposto al seguente atto;

Atteso che la domanda di modifica presentata da RE.VETRO S.r.l. risulta completa di copia di avvenuto versamento pari a € 280,00 (prot. n. 13575 del 19.03.2020) dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	280,00	376/2020

Dato atto che la Società RE.VETRO S.r.l. risulta essere inserita nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio c.d. "White List", previsto dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e dalla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, della Prefettura di Genova;

Dato atto che, vista l'istruttoria, il Dott. Giovanni Testini, responsabile del procedimento, attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di rilasciare alla Società RE.VETRO S.r.l., l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo ubicato in via Adamoli 401 nel comune di Genova;
- 2) di autorizzare la Società RE.VETRO S.r.l. all'attività di messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi – in regime di procedure semplificate di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - presso l'impianto di cui al punto 1), nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:
 - a) preventivamente all'avvio dell'attività la Società RE.VETRO S.r.l. dovrà trasmettere alla scrivente Direzione una relazione di fine lavori relativa al completamento dei lavori di sistemazione dell'area corredata da documentazione fotografica nella quale venga dichiarato che l'impianto in cui si svolgerà l'attività oggetto della presente autorizzazione è realizzato nel rispetto dei requisiti di cui al D.M. 05.02.1998;
 - b) la relazione di fine lavori dovrà essere accompagnata da copia del titolo edilizio rilasciato dalla Civica Amministrazione di Genova;

- c) la Società dovrà comunicare con congruo anticipo all'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche della Città Metropolitana di Genova la data di inizio dell'attività di gestione dei rifiuti affinché possa essere effettuato un sopralluogo di verifica presso l'impianto;
- d) nelle aree dell'impianto indicate nelle planimetrie allegate al presente atto potrà essere effettuata la messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, la separazione e cernita manuale delle eventuali frazioni indesiderate che dovessero essere rinvenute tra i rifiuti delle tipologie autorizzate, con i relativi quantitativi massimi indicati nella tabella allegata al presente atto e modalità di messa in riserva indicate nel presente atto;
- e) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dai mezzi ai cassoni scarrabili dovranno avvenire senza deposito a terra dei rifiuti;
- f) nel caso in cui fosse necessario stoccare rifiuti in aree diverse da quelle individuate dal presente provvedimento, dotate di uguali caratteristiche di pavimentazione e copertura, sarà possibile utilizzare spazi diversi da quelli indicati nelle planimetrie allegate fermo restando l'obbligo di garantire l'accessibilità ai contenitori di rifiuti. Della nuova disposizione dovrà esserne data preventiva comunicazione alla Città Metropolitana e all'ARPAL;
- g) è autorizzato un tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti di un anno;
- h) le diverse tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate separatamente le une dalle altre; le aree di messa in riserva dei rifiuti dovranno essere individuate chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;
- i) la pavimentazione in battuto di cemento dell'area di messa in riserva e di conferimento dei rifiuti dovrà essere mantenuta funzionalmente integra al fine di evitare infiltrazioni di inquinanti nel sottosuolo;
- j) la zona di carico dei mezzi in uscita, a fine giornata lavorativa, dovrà essere sottoposta ad operazioni di pulizia a secco mediante mezzi meccanici e/o manuali;
- k) presso l'impianto dovranno essere presenti e sempre disponibili idonei materiali assorbenti da impiegarsi in caso di sversamenti accidentali, perdite, incidenti dei mezzi operativi e/o percolamenti dei rifiuti movimentati ecc. ecc.;
- l) dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale futura variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto; la comunicazione dovrà essere accompagnata da lettera di accettazione della carica da parte dello stesso incaricato;
- m) dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M.05.02.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso articolo 10 citato;
- n) entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati a Città Metropolitana i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 15 del D.lgs 152/2006 e nello specifico riferiti alla Classe 3 (terza) di appartenenza pari a € 387,34;
- o) per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nonché dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
- p) alla chiusura dell'impianto la Società RE.VETRO s.r.l. dovrà:
 - i. assicurare la messa in sicurezza del sito ed il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso; assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;

- ii. predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta;
 - iii nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere trasmessa una relazione che comprovi, mediante adeguate motivazioni, tale esclusione.
- 3) di prendere atto del parere favorevole dell'U.O.C. Acustica del Comune di Genova di cui alla nota prot. n. 169491/SF del 10.06.2020 PRATICA N. 121.629, assunta al protocollo di Città Metropolitana in data 10.06.2020 con protocollo n. 23323;
- 4) di sottoporre la RE.VETRO S.r.l., in relazione al nulla osta acustico sopra citato, alle seguenti prescrizioni:
- l'attività sia condotta in orario diurno;
 - siano mantenuti in perfetta efficienza i macchinari utilizzati e descritti nella valutazione di impatto acustico facente parte della catena documentale della pratica in oggetto;
 - effettuazione di un monitoraggio acustico entro il tempo di validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto. Le misure dovranno essere eseguite nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione. Detto monitoraggio dovrà essere presentato in allegato alla relazione del T.C.A.A. di aggiornamento della parte acustica (Nulla Osta Acustico) relativa all'istanza di rinnovo/modifica dell'A.U.A. unitamente alla Dichiarazione sostitutiva di aggiornamento del NOA e relativo versamento effettuato attraverso il portale pagoPA presente sul sito www.comune.genova.it;
- 5) di iscrivere l'attività di recupero rifiuti svolta dalla RE.VETRO S.r.l. presso l'insediamento di via Adamoli, 401 nel comune di Genova, al n. 529 del registro metropolitano dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 6) di introitare la somma pari a € 280,00, versata da RE.VETRO S.r.l. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	3010002	0	3001624	+	280,00					376	2020		
Note:													
				TOTALE ENTRATE:	+	280,00							
				TOTALE SPESE:	-								

- 7) di trasmettere il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:
- a RE.VETRO S.r.l
 - all'ARPAL e ASL 3 genovese ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
 - alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
 - al Comune di Genova e alla Regione Liguria.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**